Conto corrente con la Posta — Anno 76° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 5 novembre 1935 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, *limitatamente a quelle a pagamento*, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. 1851.
Integrazione delle vigenti norme riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 284, e il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 806, che prevedono alcune agevolazioni per l'aviazione da turismo;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — a) L'art. 1 del R. decreto 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810 è sostituito dal seguente:

« Al Reale Aero Club d'Italia e ai cittadini italiani provvisti di brevetto di pilota di velivolo per turismo aereo, acquirenti di aeromobili da turismo, può essere concesso un premio di acquisto la cui misura è determinata di volta in volta, dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo).

« L'ammontare del premio non può superare il 50 % del valore dell'aeromobile acquistato ».

b) L'art. 6 del R. decreto 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, è sostituito dal seguente:

« Il premio non può essere concesso ad una stessa persona se non per l'acquisto di un solo aeromobile. Solo in caso di distruzione di questo, il Ministero dell'aeronautica può, a suo insindacabile giudizio, ammettere la persona medesima al beneficio di un nuovo premio per l'acquisto di un altro aeromobile.

« È escluso dalla sopra stabilita limitazione il Reale Aero Club d'Italia, al quale è concesso l'acquisto di più apparecchi nei limiti e con le modalità che saranno determinate di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 365, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1852.

Scioglimento dell'Associazione degli interessati nel commercio del legname con sede in Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 settembre 1926, n. 1705, con cui venne eretta in ente morale l'Associazione degli interessati nel commercio del legname a Trieste;

Visto il R. decreto 18 maggio 1931, n. 986, con cui venne approvato il nuovo statuto dell'Associazione suddetta;

Visto il verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci della stessa Associazione, tenutasi il giorno 8 aprile 1935, nella quale venne deliberato lo scioglimento dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale;

Considerato che lo scioglimento dell'Ente è giustificato dal fatto che i suoi scopi istituzionali sono ormai superati;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Associazione degli interessati nel commercio del legname con sede in Trieste è sciolta ed il relativo patrimonio sociale eventualmente disponibile è destinato all'Ente Opere assistenziali del P.N.F.

Art. 2. — L'esecuzione del presente decreto è affidata a S. E. il prefetto di Trieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 365, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 settembre 1935-XIII, n. 1853.

Costituzione temporanea di due Comandi di corpo d'armata, di una divisione di fanteria e di un reggimento di artiglieria di corpo d'armata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visti i Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, 8 aprile 1935, n. 572, e 3 giugno 1935, n. 1055, che autorizzano la costituzione temporanea di cinque divisioni di fanteria, in aggiunta a quelle previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito, ed in sostituzione di quelle mobilitate per speciali esigenze dell'Africa Orientale;

Considerata la necessità di consentire la possibilità di raggruppare le unità come sopra mobilitate in corpi d'armata, nonchè di costituire temporaneamente una nuova divisione di fanteria ed un reggimento di artiglieria di corpo d'armata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata la costituzione temporanea, per le necessità dell'inquadramento delle truppe in Africa Orientale, di due Comandi di corpo d'armata, in aggiunta a quelli previsti dal combinato disposto degli articoli 4 e 6 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723.

La formazione organica dei predetti comandi sarà stabilita dal Ministro per la guerra di concerto con quello per le colonie.

Art. 2. È autorizzata la costituzione temporanea di una sesta divisione di fanteria, in aggiunta a quelle previste dall'art. 4 del citato R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, ed a quelle costituite temporaneamente con i Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, 8 aprile 1935, n. 572, e 3 giugno 1935, n. 1055.

Art. 3. — Per la costituzione della divisione di fanteria di cui al precedente art. 2 è autorizzata la formazione temporanea dei seguenti elementi delle armi di fanteria e di artiglieria, in aggiunta a quelli previsti rispettivamente dagli articoli 13, lettera c), e 17, lettera b), del citato R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, ed a quelli previsti dai Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, 8 aprile 1935, n. 572, e 3 giugno 1935, n. 1055:

a) un comando di brigata di fanteria di linea;

b) un reggimento di artiglieria di divisione di fanteria.

Art. 4. — È autorizzata la costituzione temporanea di un reggimento di artiglieria di corpo d'armata, in aggiunta a quelli previsti dalla lettera c) dell'art. 17 del precitato R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723.

Il presente decreto ha vigore dal 21 maggio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 1854.

Autorizzazione al comune di Cosenza ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1933, n. 128, col quale il comune di Cosenza fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1934 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *D*, ai sensi dell'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda avanzata dal detto Comune per ottenere la proroga della suaccennata autorizzazione;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il comune di Cosenza è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1937, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 365, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1935-XIII, n. 1855.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36, per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1935, n. 1850, che attribuisce, a decorrere dal 1° novembre 1935, al Ministero dell'interno, il servizio riguardante i soccorsi gornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi per la difesa ed il rafforzamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale;

Ritenuta la necessità di assegnare, per tale servizio, un primo fondo nel bilancio del Ministero predetto, per l'esercizio in corso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretaro di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36, è istituito il capitolo n. 97-*bis* « Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » con lo stanziamento di L. 30.000.000 (lire trenta milioni).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856.

Autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nella spesa per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 26 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato ad emanare con Suoi decreti, anche in deroga delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi, nei confronti delle Amministrazioni statali, nonchè delle Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, come pure degli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado.

Il presente decreto entrerà in vigore il 5 novembre 1935-XIV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857.

Modificazioni alle aliquote di tassa vendita sugli oli minerali e loro residui.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuove modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e residui della loro distillazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

Oli minerali greggi altri (voce 643 *a* 3 della tariffa generale dei dazi doganali)	Lire	185	per quintale
Oli minerali lubrificanti (voce 643 *b*):			
1° oli bianchi e per trasformatori	»	190	» »
2° altri	»	170	» »
Petrolio (voce 643 *c*)	»	290	» »
Benzina (voce 643 *d*)	»	361	» »
Oli minerali altri (voce 643 *e*)	»	310	» »
Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644 *a*):			
1° con densità superiore a 0.880 alla temperatura di 15°	»	100	» »
2° con densità da 0.850 a 0.880 alla temperatura di 15°	»	175	» »
Residui della distillazione di oli minerali altri (voce 644 *c*)	»	185	» »

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali con densità non inferiore a 0.900, alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Restano del pari ferme tutte le agevolazioni consentite dalle disposizioni legislative in vigore, in materia di dazi di confine e di tassa di vendita, per i prodotti contemplati dal presente decreto, in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, contingenti massimi di petrolio e di residui della distillazione degli oli minerali da impiegare, in ciascun anno, in esenzione da dazi di confine e da tassa di vendita, negli usi e con le modalità e condizioni previsti rispettivamente dal R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 282.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato inoltre a consentire con proprio decreto riduzioni delle aliquote di tassa di vendita applicabili ai prodotti considerati dal presente decreto, in quanto impiegati — sotto osservanza delle condizioni e cautele da stabilirsi nel decreto stesso — per generare energia elettrica e forza motrice destinata a determinate produzioni industriali di particolare interesse. Le aliquote di tassa di vendita così ridotte non potranno in alcun caso essere inferiori a quelle già fissate per ciascun prodotto dal R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1715.

Art. 4. — Gli aumenti apportati alle aliquote di tassa di vendita dal precedente art. 1, si applicano anche ai prodotti di estera provenienza già sdoganati con il pagamento della tassa di vendita nella misura preesistente all'applicazione del presente decreto, nonchè ai prodotti ottenuti negli stabilimenti nazionali di trasformazione o rilavorazione di oli minerali o di residui della loro distillazione, quantunque abbiano anch'essi già assolta la tassa di vendita nella misura preesistente alla applicazione del presente decreto, purchè i detti prodotti si trovino ancora nei recinti o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 5. — Gli articoli 1 e 5, primo comma, delle disposizioni sulle tare della predetta tariffa generale dei dazi doganali, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — I dazi doganali di importazione, salve le eccezioni stabilite dalla tariffa, si riscuotono:

1) Sul peso lordo, per le merci soggette a dazio non superiore a lire 110,10 il quintale, esclusi gli oli minerali previsti ai successivi nn. 2-*a* e 3-*b*;

2) Sul peso netto legale:

a) per gli oli minerali soggetti a dazio superiore a lire 10 il quintale, contenuti in recipienti diversi da quelli indicati al n. 3-*b*;

b) per il caffè;

c) per i filati e le materie trafilate, avvolti su rocchetti di legno e soggetti a dazio superiore a lire 110,10 il quintale;

d) per le altre merci, soggette a dazio superiore a lire 110,10 fino a lire 183,50 il quintale;

3) Sul peso netto reale:

a) per le merci non specificate sotto il n. 2, soggette a dazio superiore a lire 183,50 il quintale;

b) per gli oli minerali, soggetti a dazio superiore a lire 10 il quintale, importati in botti, barili, caratelli e cilindri, di lamiera di ferro.

Il dazio che determina la tassazione a peso lordo, a peso netto legale o a peso netto reale, è quello di base. A tale effetto non si tiene conto dell'aumento portato dal coefficiente di maggiorazione.

I dazi doganali di uscita si riscuotono sul peso lordo ».

« Art. 5 - primo comma. — Il dazio sui liquidi tassati a peso lordo (esclusi gli oli minerali ed i residui della loro distillazione) importati in carri o bastimenti serbatoi, si riscuote sul peso netto reale, aumentato di 20 per cento ».

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 11. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 novembre 1935-XIV.

Norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856;

Veduto il R. decreto 18 gennaio 1923-I, n. 94, ed il R. decreto 11 giugno 1925-III, n. 882;

Visti gli articoli 24 e 25 del R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;

Visti gli articol 9, 106, 117 e 118 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010;

Veduta la legge 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1. — È fatto obbligo al Provveditorato generale dello Stato:

a) di ridurre al minimo possibile il numero delle pagine di tutte le pubblicazioni periodiche di Stato (*Gazzetta Ufficiale* del Regno, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, bollettini ecc.) modificandone il formato e le composizioni e riducendo il corpo dei caratteri e le illustrazioni;

b) di apportare le opportune riduzioni al formato e alle composizioni dei modelli, delle carte da lettera, delle buste, degli stampati, ecc. occorrenti per le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2. — È fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di procedere alla stampa di monografie e di altre pubblicazioni, compresi gli annuari ed i ruoli del personale, senza speciale autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, su relazione del Provveditore generale dello Stato.

Anche per dette pubblicazioni dovrà curarsi che il numero delle pagine sia limitato al minimo possibile, stabilendone il formato e la composizione nel tipo più economico.

Art. 3. — È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di ridurre al minimo strettamente indispensabile le forniture di mobili, sopramobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc. nonchè le minute spese di ufficio e quelle per comunicazioni postali telegrafiche e telefoniche.

Per l'acquisto di mobili, sopramobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria ecc., occorre in ogni caso l'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, anche se la relativa spesa sia erogata su ordini di accreditamento ed anche quando vi si provveda con fondi diversi da quelli stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze sotto la rubrica dei Servizi del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 4. — Ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge del 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, nei pubblici Uffici, quando le norme vigenti non consentano l'orario continuato, sarà osservato l'orario dalle ore 8 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 18, e ciò anche per ridurre al minimo le spese per riscaldamento e per consumo di energia elettrica per illuminazione.

Il lavoro straordinario dovrà essere espletato esclusivamente nell'intervallo fra i due turni.

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali per i quali, con disposizione del Capo del Governo, sentite le Amministrazioni interessate, sia diversamente stabilito.

Art. 5. — Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese, in quanto sono applicabili, anche alle Amministrazioni, agli Istituti ed agli Enti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, nonchè agli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado.

All'uopo sono demandate ai rispettivi organi di vigilanza e di tutela, le attribuzioni deferite nei precedenti articoli al Provveditore generale dello Stato, cui essi potranno rivolgersi per questioni di carattere tecnico.

Il presente decreto entra in vigore dal 5 novembre 1935-XIV e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° novembre 1935 - Anno XIV
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 305 — D'ELIA.

(4588)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 ottobre 1935-XIII.

Nomina di S. E. Giordani Francesco a membro del Consiglio della Corporazione della chimica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934 che costituisce la Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1935 con il quale l'on. senatore ing. Tofani Giovanni membro della Corporazione della chimica, in rappresentanza dei datori di lavoro per le industrie degli acidi inorganici, degli alcali, del cloro, dei gas compressi e degli altri prodotti chimici inorganici, è stato nominato membro della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina di S. E. Giordani dott. Francesco, a membro della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie degli acidi inorganici, degli alcali, del cloro, dei gas compressi e degli altri prodotti chimici inorganici in sostituzione dell'on. senatore ing. Tofani Giovanni;

Decreta:

S. E. Giordani dott. Francesco, Accademico d'Italia, è nominato membro del Consiglio della Corporazione della chimica in rappresentanza dei datori di lavoro per le industrie degli acidi inorganici, degli alcali, del cloro, dei gas compressi e degli altri prodotti chimici inorganici, in sostituzione dell'on. senatore ing. Tofani Giovanni.

Roma, addì 25 ottobre 1935 - Anno XIII

(4895) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.

Approvazione della concentrazione di alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione e della Società mutua di assicurazione « La Piemontese » con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1295, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino, ed alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi nella Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese »;

Considerato che la Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Viste le deliberazioni da cui risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della concentrazione;

Decreta:

È approvata la concentrazione degli esercizi assicurativi delle sottoindicate Associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio e della Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino, mediante trasferimento di portafogli dei contratti di assicurazione delle associazioni stesse nella Mutua assicuratrice « La Piemontese »:

« La Torrazzese », con sede in Torrazza Piemonte;
Mutua di Bollengo, con sede in Bollengo;
Mutua di Aramengo, con sede in Aramengo d'Asti;
« La Consorziale » con sede in Gignod;
Mutua di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore;
« La Cellese » con sede in Celle Enomondo;
Mutua di Samone Canavese, con sede in Samone Canavese.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII

(4544) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, per l'emissione di una nuova rendita 5 %;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni tendente, ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, di capitale in titoli della suddetta rendita 5 %;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e i relativi valori di riduzione e di riscatto presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale, costituito da titoli di rendita 5 % di cui al R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente in caso di premorienza.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII

(4542) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1935-XIII.
Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad esercitare l'assicurazione nel ramo trasporti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, per ottenere l'autorizzazione ad estendere il proprio esercizio all'assicurazione trasporti;

Visto lo statuto della Società predetta;

Decreta:

La Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo trasporti, nonchè la riassicurazione nel ramo stesso.

Roma, addì 25 settembre 1935 - Anno XIII

(4543) *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 115034. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Giuseppa Sichich di Ermanno e di Modesta Celligoi, nata a Fiume il 4 ottobre 1913 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Sicchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppa Sichich è ridotto nella forma italiana di « Sicchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

(4122) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 15. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Emilio Bosnjak di Vincenzo e di Anna Skalamera, nato a Moschiena il 26 gennaio 1909 e residente a Moschiena, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bogliani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio Bosnjak è ridotto nella forma italiana di « Bogliani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

(4123) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 5904. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Mario Vanich di Giovanni e di Maria Tijan, nato a Fiume il 3 maggio 1907 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Vanni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Vanich è ridotto nella forma italiana di « Vanni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emilia Comadina, nata a Fiume il 6 gennaio 1911, moglie;
Novella, nata a Fiume il 26 aprile 1930, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

(4124) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 3519. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Fortunato Blazevich di Antonio e di Francesca Ferbokovich, nato a Fiume il 6 settembre 1900 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bartoli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e per gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Fortunato Blazevich è ridotto nella forma italiana di « Bartoli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Baccarcich, nata a Fiume il 28 marzo 1905, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII

(4130) *Il prefetto*: TURBACCO.

N. 1347 — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Demetz Barbara;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Demetz Barbara fu Giov. Battista e Mahlknecht Carolina, nata a S. Cristina il 24 maggio 1868, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demtz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

(4146) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1277 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Insam Angelo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Insam Angelo fu Giusepep-Domenico e Demetz Marianna, nato a S. Cristina l'8 luglio 1886, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Insam in « Insommo ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Mussner Vincenza di Giuseppe ed ai figli Giuseppe, Maria, Angelo, Ottone, Emilio e Roberto.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

(4147) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1280 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Kasslatter Ferdinando;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Kasslatter Ferdinando fu Valentino e Mussner Rosalia, nato a Selva il 1° marzo 1910, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kasslatter in « Casartelli ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

(4148) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1263 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Matteo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Matteo fu Matteo e della fu Maria Vocker, nato a Selva il 25 maggio 1878, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Frisch Ottilia fu Giovanni.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

(4149) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1262 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Carlo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Carlo fu Vincenzo e Hittel Giuliana, nato a Schwaz il 1° novembre 1884, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Thaler Carolina fu Martino ed ai figli Apollonia, Emilio, Giulia, Caterina, Cristina, Vincenzo, Rosa e Carolina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

(4150) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1153. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Oberleiter Maria in Feicheter;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva dei Molini e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Oberleiter Maria in Feichter di Maria, nata a Selva dei Molini il 21 dicembre 1905, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Oberleiter in « Dalla Scala ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma

terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4151) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1397 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Willeit Maria in Frena;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Willeit Maria in Frena fu Giovanni e fu Posch Elisabetta, nata a Marebbe il 30 aprile 1900, è accordata la restituzione del cognome di nascita in forma italiana da Willeit in « Biei ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4152) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1376 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ellemunter Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Ellemunter Giuseppe fu Luigi e Costa Maria, nato a Marebbe il 4 marzo 1911, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Ellemunter in « Ellimonte ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4153) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1298 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Oberbacher Giustino;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Badia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Oberbacher Giustino di Giov. Battista e Valentini Maria, nato a Badia il 14 aprile 1904, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Oberbacher in « Sorarù ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4154) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1261 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Coser Vittorio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Laives e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Coser Vittorio di Fortunato e Ninz Teresa, nato a Garniga di Aldeno il 9 settembre 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Coser in « Dallavia ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pozza Paolina di Giov. Battista ed ai figli Teresa ed Emilio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4155) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1242 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Roat Domenico;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Laives e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Roat Domenico fu Antonio e Lorenzoni Domenica, nato a Gargazzone il 6 settembre 1894, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Roat in « Roatti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla sorella Domenica.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4156) *Il prefetto*: MASTROMATTEI

N. 1322 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Schuster Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Falzes e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Schuster Giuseppe fu Pietro e Obergasser Maria, nato a Gais il 7 agosto 1884, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Schuster in « Paganini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Tinkhauser Monica fu Giorgio ed ai figli Edoardo e Caterina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4157) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1159 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Ninz Anna nata Baldo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Laives e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Ninz Anna nata Baldo fu Giona e Bolognani Angela, nata a Garniga di Aldeno il 16 ottobre 1876, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Ninz in « Ninzi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Stefano, Lino ed Erminio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4158) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1616 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor dottor Augusto Laner;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor dott. Augusto Laner fu Emilio e Eccel Teresa, nato a S. Orsola il 25 settembre 1895, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Laner in « Lana ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Paoli Maria fu Emilio ed ai figli Eroino, Elsa e Olga.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4159) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1605 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Albert Nicolò;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Tubre e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Albert Nicolò di Giov. Giuseppe e Schögor Albertina, nato a Tubre il 23 giugno 1905, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Albert in « Alberti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Schguanin Federica fu Giuseppe ed ai figli Sigifredo, Giuditta ed Ilberta Albertina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4160) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1252 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Anna Schwarz;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Meltina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Anna Schwarz fu Giuseppe e Innerhofer Maria, nata a Meltina il 18 aprile 1910, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Schwarz in « Neri ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Marianna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4161) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1161 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Frank Rosa vedova Grosselli;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritengo che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Laives e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Frank Rosa ved. Grosselli fu Giacomo e De Bertoldi Giuditta, nata a Cloz di Brez il 31 maggio 1872, è accordata la restituzione del cognome di nascita in forma italiana da Frank in « Franco ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4162) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1244 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sinn Luigi;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Caldaro e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Sinn Luigi fu Antonio e fu Moser Susanna, nato a Caldaro il 27 ottobre 1868, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Sinn in « Sini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Nocker Maria fu Giuseppe ed ai figli Crescenzia, Giuseppe, Susanna, Antonio e Luigi.

Il presente decreto, a cura del podestà del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4163) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1134 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Piffer Stefania nata Zamboni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Laives e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Piffer Stefania fu Vincenzo e fu Piffer Angela, nata a Laives il 18 maggio 1886, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Piffer in « Pifferi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Maria, Stefania, Ottilia e Giovanni.

Il presente decreto, a cura del podestà del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4164) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1377 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Ellemunter Agnese nata Rigo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Ellemunter Agnese nata Rigo fu Giovanni e fu Taibon Agnese, nata a Marebbe il 10 febbraio 1873, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Ellemunter in « Ellemonte ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4165) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Gorizia.

Con R. decreto 12 settembre 1935 viene prorogato al 31 marzo 1935, il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari delle industrie tessili friulane di Gorizia.

(4568)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII della Cassa depositi e prestiti.

ATTIVO.

N.	Voce		Importo
1.	Cassiere dell'amministrazione — numerario in cassa	L.	37.652.058,65
2.	Tesoro dello Stato-conto corrente infruttifero	»	1.451.174.389,67
3.	Partecipazione della Cassa a Consorzi e ad Istituti vari (conto capitale)	»	257.500.000 —
4.	Id. id. (conto interessi)	»	11.582.262,47
5.	Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	1.249.332.413,15
6.	Credito verso i depositanti per tassa di custodia	»	423.605,57
7.	Credito verso i depositanti per diritto fisso di polizza	»	213.571,68
8.	Prestiti a enti vari. — conto capitale	»	7.540.462.013,88
9.	Idem — conto interessi rimasti da riscuotere	»	220.153.805,19
10.	Titoli di proprietà della Cassa — conto capitale	»	5.066.562.886,88
11.	Idem — conto interessi	»	108.255.032,70
12.	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	9.878.134.958,09
13.	Anticipazioni fatte ad Amministrazioni pubbliche	»	2.121.337.577,42
14.	Credito per tassa custodia verso l'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale	»	724 —
15.	Direzione Generale del debito pubblico — pagamento cedole isolate consolidati 5 % convertiti (c/c)	»	163.398,60
16.	Debitori diversi	»	6.857.311,87
17.	Quadri ed altri oggetti d'arte	»	15.654,50
18.	Altri mobili di proprietà della Cassa	»	1 —
19.	Titoli delle gestioni diverse — conto capitale	»	401.468.982,88
20.	Idem — conto interessi	»	7.120.991,13
21.	Titoli dei fondi di riserva — conto capitale	»	1.505.949.925,47
22.	Idem — conto interessi	»	27.487.088,68
23.	Palazzo di proprietà del fondo di riserva della Cassa	»	4.202.714,49
		L.	29.896.051.367,97
24.	Effetti pubblici in deposito presso l'Amministrazione centrale	»	868.814.249,65
25.	Effetti pubblici in deposito presso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	1.960.280.292,93
		L.	32.725.145.910,55

PASSIVO.

N.	Voce		Importo
1.	Tesoro dello Stato — conto dei pagamenti presso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale	L.	1.425.101.855,38
2.	Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	1.404.212.942,09
3.	Depositi in numerario — conto capitale	»	617.142.151,26
4.	Idem — conto interessi	»	51.384.390,16
5.	Depositi in effetti pubblici — interessi da pagare	»	28.460.968,72
6.	Mutui rimasti da somministrare	»	1.178.144.846,58
7.	Buoni fruttiferi della Cassa	»	86.860.000 —
8.	Banca d'Italia — conto corrente	»	20.000.000 —
9.	Ministero delle comunicazioni — c/c per il servizio dei conti correnti ed assegni postali	»	840.524.907,82
10.	Cassa di risparmio delle provincie lombarde - c/c di cui al R. D. L. 21 ottobre 1923, n. 2799	»	15.792.446,56
11.	Id. — c/c di cui al R. D. L. 2 giugno 1927, n. 945	»	2.310.601,27
12.	Conti correnti vari	»	193.207.366 —
13.	Contabilità speciali (conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio)	»	20.769.376.953,57
14.	Spese d'amministrazione stanziate in bilancio, rimaste da erogare	»	1.455.229,97
15.	Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile da pagare	»	2.533.612,19
16.	Utili netti da pagare al Tesoro e alla Cassa di colonizzazione dell'Agro romano	»	29.679.589,22
17.	Creditori diversi	»	1.202.969.193,33
18.	Patrimonio delle gestioni diverse	»	478.559.842,51
19.	Fondi di riserva	»	1.548.334.471,34
		L.	29.896.051.367,97
20.	Debito verso i depositanti di effetti pubblici	»	2.829.094.542,58
		L.	32.725.145.910,55

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni.

ATTIVO.

Voce		Importo
Titoli di Stato	L.	5.660.038,92
Interessi attivi	»	147.654,50
Cassa depositi e prestiti	»	781.420,12
	L.	6.589.113,54

PASSIVO.

Voce		Importo
Annualità d'affrancazioni	L.	5.558.582,61
Depositi d'affrancazioni	»	234.038,80
Interessi passivi	»	785.127,15
Creditori diversi	»	11.364,98
	L.	6.589.113,54

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII della gestione delle Casse di risparmio postali.

ATTIVO.

Titoli di Stato — rimasti da consegnare ai correntisti	L.	97.578.988,33
Idem. — interessi rimasti da riscuotere	»	1.661.846,25
Debitori diversi	»	8.000 —
Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile (credito residuale della gestione per anticipato versamento)	»	872.802,68
Mobili	»	1 —
Cassa depositi e prestiti — conto corrente con la gestione	»	20.541.838.886,60
Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse di risparmio postali di Vienna	»	34.742.358,75
Fondo di riserva:		
Titoli di Stato:		
conto capitale	»	404.467.084,39
conto interessi	»	6.988.484,90
Conto del palazzo - somministrazioni	»	5.703.325,54
	L.	21.093.861.778,44

PASSIVO.

Ministero delle comunicazioni — conto corrente infruttifero	L.	170.154.693,44
Depositi a risparmio:		
con libretti nominativi	»	8.272.886.093,32
con libretti al portatore	»	235.960.507,87
Depositi giudiziari	»	132.060.572,06
Buoni postali fruttiferi	»	11.791.040.468,35
Creditori diversi	»	2.081.849,36
Utili netti	»	66.217.924,71
Fondo di riserva (compresa la quota di utili dell'esercizio)	»	423.459.669,33
	L.	21.093.861.778,44

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII del Fondo per il servizio del prestito della Croce rossa italiana.

ATTIVO.

Titoli di Stato	L.	17.645.500 —
Rate semestrali sulla rendita suddetta	»	299.836,25
Cassa depositi e prestiti — conto corrente	»	49,05
	L.	17.945.385,30

PASSIVO.

Premi e rimborsi delle obbligazioni in circolazione	L.	10.115.557,5
Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	»	4.759.559,9
Avanzi e disavanzi — titoli	»	3.070.267,8
	L.	17.945.385,30

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII di valori dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

ATTIVO.

Titoli - conto capitale	L.	2.197.662.697,03
Titoli - conto interessi	»	38.6 7.094,01
Cassa depositi e prestiti — conto corrente	»	4.068.213,58
	L.	2.240.348.004,61

PASSIVO.

Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto che è affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	2.240.348.004,61
	L.	2.240.348.004,61

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII degli Istituti di previdenza ferroviari.

ATTIVO.

Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario:		
Capitali rinvestiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	615.558.506,03
Rate d'interessi rimaste da riscuotere	»	11.336.834,39
Credito verso le Società delle strade ferrate meridionali e mediterranee	»	25.910.501,71
Mutui	»	547.916.592,34
Fondi in conto fruttifero con la Cassa depositi e prestiti	»	48.935.804,71
	L.	1.249.658.239,18
Fondi speciali:		
Capitali rinvestiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	167.437.467,15
Rate d'interessi rimaste da riscuotere	»	3.478.608,90
Mutui	»	16.504.309,54
Fondi in conto fruttifero con la Cassa depositi e prestiti	»	4.575.889,55
	L.	1.441.654.514,32

PASSIVO.

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
Patrimonio	L.	1.249.658.239,18
Fondi speciali:		
Patrimonio	»	191.996.275,14
	L.	1.441.654.514,32

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

ATTIVO.

Voce		Importo
Delegazioni a garanzia dei prestiti in cartelle ordinarie 4 per cento — importo di quelle da scadere	L.	200.367.700,90
Annualità a garanzia del prestito in cartelle speciali 3,75 per cento « Roma » passate a carico del Tesoro dello Stato — importo di quelle da scadere	»	195.158.630,40
Delegazioni a garanzia dei prestiti in cartelle ordinarie 3,75 per cento — importo di quelle da scadere	»	125.190.033,24
Bilancio dello Stato — quote di annualità a suo carico — importo di quelle da scadere	»	19.933,05
Cassa depositi e prestiti — conto corrente fruttifero	»	7.000.000 —
Idem — conto corrente infruttifero	»	4.339.518,53
Mutuatari — conto delegazioni relative ai mutui in cartelle ordinarie 4 per cento — somme rimaste da versare	»	372.225,62
Titoli emessi o garantiti dallo Stato — conto fondo di riserva	»	37.535.748,89
Tesoro dello Stato — conto corrente speciale, in relazione all'art. 13, ultimo comma, del regolamento approvato con D. L. 27 agosto 1916, n. 1151	»	6.307,39
Case bancarie estere	»	23.228,25
Diritti di bollo sui titoli rappresentanti cartelle ordinarie e speciali — importo di quelli relativi ai titoli rimasti in deposito presso il Tesoriere centrale del Regno	»	42.649 —
Conto provvisorio delle cartelle ordinarie 4 per cento da alienare — capitale nominale delle cartelle emesse a favore della Sezione di credito non alienate	»	3.292.400 —
Mobili	»	1 —
	L.	573.348.376,24

PASSIVO.

Voce		Importo
Mutuatari — conto delegazioni relative ai mutui in cartelle ordinarie 4 per cento — somme anticipate su delegazioni da scadere	L.	211.120,13
Interessi attivi e provvigione da maturare compresi nelle delegazioni od a carico dello Stato sui prestiti in cartelle ordinarie 4 per cento	»	58.340.313,01
Interessi attivi e provvigione da maturare compresi nelle annualità del prestito in cartelle speciali 3,75 per cento « Roma »	»	79.968.469,10
Interessi attivi e provvigione da maturare compresi nelle delegazioni dei prestiti in cartelle ordinarie 3,75 per cento	»	45.978.956,81
Erario dello Stato — conto imposta di ricchezza mobile compresa nelle delegazioni di prestiti — importo di quella da maturare	»	18.989,54
Cartelle ordinarie 4 per cento — capitale nominale di quelle vigenti	»	142.028.600 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 per cento « Roma » — capitale nominale di quelli vigenti	»	115.190.000 —
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 per cento — capitale nominale di quelli vigenti	»	79.212.000 —
Mutuatari — conto somme ricavate dalla emissione delle cartelle ordinarie 4 per cento — rimanenza da erogare	»	1.035.546,98
Portatori di cartelle ordinarie 4 per cento — competenze scadute rimaste loro da pagare	»	6.661.488 —
Portatori di titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 per cento « Roma » — competenze scadute rimaste loro da pagare	»	705.613,27
Portatori di titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 per cento — competenze scadute rimaste loro da pagare	»	4.106.900 —
Mutuatari — conto interessi liquidati a norma dell'art. 22 del regolamento 5 luglio 1908, n. 471 — interessi da rimborsare sui mutui non intieramente somministrati	»	68.606,63
Creditori diversi	»	2.918,01
Erario dello Stato — conto imposta di ricchezza mobile sugli utili — rimanenza da versare	»	61.807,20
Creditori per spese di amministrazione — residui da pagare	»	58.503,58
Erario dello Stato — quote d'annualità a suo carico accantonate	»	17.251,99
Idem — conto diritti di bollo	»	42.649 —
Fondo di riserva	»	39.638.542,94
	L.	573.348.376,24

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari.

ATTIVO.

Voce		Importo
Cassiere degli Istituti di previdenza — numerario in cassa	L.	1.955.661,72
Tesoro dello Stato — conto corrente infruttifero	»	35.493.009,20
Idem — conto corrente fruttifero	»	571.341.021,61
Titoli di Stato — redimibile 3,50 per cento — buoni del Tesoro novennali — rendita 3,50 per cento — obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento	»	622.609.896,80
Titoli garantititi dallo Stato — cartelle del credito comunale e provinciale e obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche	»	131.843.540 —
Capitale vigente dei mutui a enti vari, ceduti al Monte	»	80.996.078,57
Iscritti al Monte — contributi rimasti da versare	»	1.710.164,53
Mobili	»	1 —
Enti diversi — mutui concessi a enti vari a mezzo della Cassa depositi e prestiti	»	383.007.185,68
Interessi da riscuotere:		
sui titoli di Stato	»	12,296.121.25
sui titoli garantiti dallo Stato	»	3.392.236,24
sui mutui concessi agli enti vari	»	19.342.646,94
Ministero della educazione nazionale — interessi e quote di spese d'amministrazione a suo carico per il servizio del pagamento degli assegni agli ex insegnanti del cessato regime austro-ungarico	»	83.460 —
Ministero della educazione nazionale — contributo straordinario per integrazione riserve matematiche	»	
Enti diversi — quote a carico sulle pensioni ed indennità conferite dal Monte	»	18.310.731.77
Amministrazione del Monte — ritenuta 2 per cento sulle pensioni maturate	»	2.280.454,05
Debitori diversi	»	8.996.403,06
Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	10.778.551.06
	L.	1.901.437.163,48

PASSIVO.

Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale rimasti da rimborsare	L.	34.097.654,19
Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	60.226.496,14
Inscritti al Monte — rimborso di contributi erroneamente caricati sui ruoli	»	..
Idem. — rimborso di anticipazioni o di erronei versamenti di contributi	»	266.427,80
Idem. — versamenti volontari e relativi interessi	»	3.660.203,73
Pensionati — assegni vitalizi conferiti dal Monte, rimasti da corrispondere	»	60.108.914,23
Creditori d'indennità conferite dal Monte	»	498.730,90
Diversi — spese di amministrazione impegnate	»	243.679,55
Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile, complementare, e tassa di bollo	»	10.247.668,75
Amministrazione del Monte — ritenuta 2 per cento sulle pensioni, da versare	»	2.280.454,05
Creditori diversi	»	70.846,41
Patrimonio — attivo netto	»	1.732.736.087,73
	L.	1.904.137.163,48

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli insegnanti elementari.

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza — numerario in cassa	L.	454.318,18
Tesoro dello Stato — conto corrente infruttifero	»	1.134.719 —
Idem. — conto corrente fruttifero	»	8.698.998,45
Titoli di Stato — prestito nazionale 5 per cento — redimibile 3,50 per cento	»	6.100.924,58
Cassa depositi e prestiti — capitale vigente dei mutui a enti vari	»	168.541,32
Inscritti al Monte — contributi da riscuotere	»	157.801,31
Interessi sui titoli di Stato	»	116.990,20
Ordini di riscossioni emessi, rimasti da incassare	»	148.104,59
Debitori diversi	»	5.090 —
	L.	16.985.487,63

PASSIVO.

Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale rimasti da rimborsare	L.	554.560,05
Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	1.138.478,25
Iscritti — contributi versati anticipatamente o erroneamente	»	117.153,15
Cassa depositi e prestiti — mutuo concesso con vincolo d'usufrutto su titoli di proprietà dell'istituto	»	106.892,57
Creditori diversi	»	37.576,09
Patrimonio — attivo netto	»	15.030.827,52
	L.	16.985.487,63

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza — numerario in cassa	L.	327.369,06
Tesoro dello Stato — conto corrente infruttifero	»	6.212.640,07
Idem — conto corrente fruttifero	»	158.836.052,57
Titoli di Stato:		
redimibile 3.50 per cento	L.	115.554.135,60
titoli del Littorio	»	..
buoni del Tesoro	»	9.900.000 —
obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento	»	1.500.000 —
Titoli garantiti dello Stato — cartelle del credito comunale o provinciale	»	19.710.200 —
Cassa depositi e prestiti — capitale vigente dei mutui a enti vari, ceduti alla Cassa di previdenza	»	29.792.510,12
Inscritti alla Cassa di previdenza — contributi	»	3.010.311,50
Ministero delle finanze — sussidio governativo	»	125.000 —
Mobili	»	1 —
Interessi rimasti da riscuotere:		
sul redimibile 3.50 per cento	L.	2.296.241 50
sui titoli del Littorio	»	..
sui buoni del Tesoro	»	150.000 —
sulle cartelle del credito comunale e provinciale	»	376.607,15
sulle obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento	»	17.812,50
sul conto corrente mutui ad enti	»	6.254.003,27
Enti diversi — quote a carico sulle pensioni ed indennità conferite dalla Cassa di previdenza	»	196.837,15
Amministrazione della Cassa di previdenza — ritenute 2 per cento sulle pensioni maturate	»	331.250,72
Sezioni di R. Tesoreria provinciale — somme in meno versate sulle riscosse	»	1.078 —
Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	2.294.263,71
Enti diversi — prestiti concessi direttamente a enti vari	»	108.414.141,56
	L.	465.300.455,48

PASSIVO.

Inscritti alla Cassa di previdenza — rimborso di anticipazioni o di erronei versamenti di contributi	L.	124.130.07
Idem — rimborso di erronei versamenti di quote di pensioni	»	..
Idem — versamenti volontari	»	635.410,07
Pensionati — assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza	»	3.059.547,43
Creditori d'indennità conferite dalla Cassa di previdenza	»	25.987,17
Detti — rimborso di versamenti volontari disposti e non ancora effettuati	»	..
Diversi — spese d'amministrazione impegnate	»	89.186,16
Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile, complementare e tassa di bollo	»	1.763.303,98
Amministrazione della Cassa di previdenza — ritenute 2 per cento sulle pensioni	»	331.250,72
Sezioni di R. Tesoreria provinciale — somme versate in più in confronto di quelle riscosse	»	32,10
Creditori diversi	»	4.048 324,80
Conto corrente col Banco di Sicilia	»	5.753.556,32
Conto corrente con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele	»	2,088.735,35
Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	6.592.116,14
Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale rimasti da rimborsare	»	5,543.514,65
Patrimonio — attivo netto	»	435.245.360,52
	L.	465.300.455,48

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII della Cassa di previdenza (stralcio) del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza — numerario in cassa	L.	833.390,01
Tesoro dello Stato — conto corrente infruttifero	»	197.925,95
Idem — conto corrente fruttifero	»	1.125.361,12
Titoli di Stato — redimibile 3, 50 per cento	»	7.862.332,44
Titoli garantiti dello Stato — cartelle del credito comunale e provinciale	»	1.025.000 —
Cassa depositi e prestiti — capitale vigente dei mutui a enti vari, ceduti alla Cassa di previdenza	»	787.478,63
Enti diversi — mutui concessi direttamente a enti vari	»	340.668,47
Mobili	»	1 —
Interessi rimasti da riscuotere:		
sul conto corrente mutui	»	22.666,63
sui titoli del redimibile 3, 50 per cento	»	157.932,25
sulle cartelle del credito comunale e provinciale	»	20.076,25
Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	38.627,87
Debitori diversi	»	—
	L.	12.411.460,62

PASSIVO.

Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale rimasti da rimborsare	»	66.963,25
Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	211.023,59
Creditori d'indennità conferite dalla Cassa di previdenza	»	319.616,93
Diversi — spese d'amministrazione impegnate	»	498,41
Creditori diversi	»	270.794,06
Patrimonio — attivo netto:		
del conto speciale dei versamenti delle ritenute a garanzia dei lavori eseguiti	»	223.395,57
della gestione della Cassa di previdenza	»	11.319.168,81
	L.	12.411.460,62

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII della Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali.

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza — numerario in cassa	L.	3.433.781,27
Titoli di Stato — titoli del redimibile 3,50 per cento, buoni del Tesoro novennali 4 per cento, obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento, rendita consolidato 3,50 per cento	»	252.698.639,85
Titoli garantiti dallo Stato — cartelle del credito comunale e provinciale e obbligazioni 5 per cento del Consorzio di credito per opere pubbliche	»	49.820.250 —
Tesoro dello Stato — conto corrente infruttifero	»	5.553.715,75
Idem — conto corrente fruttifero	»	323.706.207,71
Cassa depositi e prestiti — capitale vigente dei mutui a enti vari ceduti alla Cassa di previdenza	»	28.498.208,30
Idem — conto corrente per mutui diretti ad enti	»	220.145.511,63
Inscritti alla Cassa di previdenza — contributi rimasti da riscuotere	»	5.408.841,32
Mobili	»	1 —
Interessi rimasti da riscuotere:		
sul redimibile 3,50 per cento, sui buoni novennali 4 per cento e sulle obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento	»	5.107.304 —
sulle cartelle del credito comunale e provinciale e sulle obbligazioni 5 per cento del Consorzio di credito per opere pubbliche	»	1.357.448,25
sui mutui diretti ad enti	»	12.170.018,99
Enti diversi — quote a carico e riserve matematiche sulle pensioni ed indennità conferite dalla Cassa di previdenza	»	174.737,59
Debitori diversi	»	—
Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	5.808.182,67
Sezioni di R. Tesoreria Provinciale - debito per somme versate in meno	»	136.337,25
	L.	914.019.185,53

PASSIVO.

Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale rimasti da rimborsare	L.	5.013.494,59
Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	29.320.025,35
Detti — versamenti volontari	»	592.487,27
Enti diversi — contributi versati anticipatamente o oltre il dovuto	»	281.135,31
Pensionati — assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza	»	1.635.155,29
Creditori d'indennità conferite dalla Cassa di previdenza	»	388.019,29
Diversi — spese d'amministrazione impegnate	»	138.965,22
Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile, complementare e tassa di bollo sugli assegni personali	»	1.164.466,61
Creditori diversi	»	8.493.397,46
Patrimonio — attivo netto	»	866.992.039,19
	L.	914.019.185,58

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza — numerario in cassa	L.	2.360.444,42
Titoli di Stato — titoli del redimibile 3,50 per cento, buoni novennali 4 per cento, obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento	»	166.456.113,18
Titoli garantiti dallo Stato — obbligazioni 5 per cento del Consorzio di credito per le opere pubbliche	»	44.463.100 —
Tesoro dello Stato — conto corrente infruttifero	»	4.213.179,94
Idem — conto corrente fruttifero	»	374.473.420,65
Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa di previdenza	»	15.681.934,65
Detta — conto corrente per mutui diretti ad enti vari	»	151.413.087,35
Inscritti alla Cassa di previdenza — contributi rimasti da riscuotere	»	4.832.431,24
Mobili	»	1 —
Interessi rimasti da riscuotere:		
sul redimibile 3,50 per cento, sui buoni novennali 4 per cento, sulle obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento	»	3.341.509,25
sulle obbligazioni 5 per cento del Consorzio di credito per le opere pubbliche	»	1.339.250 —
sui mutui diretti ad enti	»	8.373.011,58
Enti diversi — quote a carico e riserve matematiche sulle pensioni ed indennità conferite dalla Cassa di previdenza	»	48.206,03
Sezioni di R. Tesoreria provinciale — somme versate in meno in confronto di quelle riscosse	»	—
Debitori diversi	»	—
Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	5.084.727,74
	L.	782.080.417,03

PASSIVO.

Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale rimasti da rimborsare	L.	3.634.436,87
Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	12.233.636,56
Inscritti alla Cassa di previdenza — anticipazioni od erronei versamenti di contributi	»	607.198,59
Idem — versamenti volontari	»	509.867,43
Pensionati — assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza	»	948.262,45
Creditori d'indennità conferite dalla Cassa di previdenza	»	324.237,86
Diversi — spese d'amministrazione impegnate	»	119.551,10
Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile, complementare e tassa di bollo	»	517.922,69
Sezioni di R. Tesoreria provinciale — somme versate in più in confronto di quelle riscosse	»	3.087,41
Creditori diversi	»	5.657.022,33
Patrimonio — attivo netto	»	757.525.193,80
	L.	782.080.417,03

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza — numerario in cassa	L.	912.629,89
Titoli di Stato — redimibile 3,50 per cento	»	24.895.738,87
Titoli garantiti dallo Stato — cartelle del credito comunale e provinciale	»	1.870.800 —
Tesoro dello Stato — conto corrente infruttifero	»	1.257.103,10
Idem — conto corrente fruttifero	»	5.662.435,12
Cassa depositi e prestiti — capitale vigente dei mutui a enti vari ceduti alla Cassa di previdenza	»	1.912.419,84
Idem — conto corrente per mutui concessi direttamente a enti vari	»	15.793.372,84
Inscritti alla Cassa di previdenza. — contributi rimasti da riscuotere	»	380.856,22
Ministero di grazia e giustizia — premi di riscatto da riscuotere	»	—
Mobili	»	1 —
Interessi rimasti da riscuotere:		
sui titoli del redimibile 3,50 per cento	»	497.957,25
sulle cartelle del credito comunale e provinciale	»	36.321 —
sui mutui diretti ad enti pubblici	»	978.608,22
Ministero di grazia e giustizia — quote a carico sulle pensioni conferite dalla Cassa di previdenza	»	525.273,28
Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	294.518,63
Sezioni di R. Tesoreria provinciale — debito per somme versate in meno	»	2.406,20
	L.	55.020.441,46

PASSIVO.

Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale rimasti da rimborsare	L.	1.018.874,47
Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	556.303,95
Detti — versamenti volontari	»	132.783,08
Detti — capitali riservati dovuti dalla Cassa di previdenza	»	106.476 26
Pensionati — rate di assegni vitalizi rimasti da soddisfare	»	389.706,28
Creditori d'indennità rimaste da soddisfare	»	37.769 22
Diversi — spese d'amministrazione impegnate	»	58.290,44
Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile, complementare e tassa di bollo rimaste da versare	»	343.333,67
Creditori diversi	»	889.284,02
Patrimonio — attivo netto	»	51.487.620,07
	L.	55.020.441,46

Situazione al 31 dicembre 1934-XIII dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e della Cassa sovvenzioni.

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza — numerario in cassa	L.	1.396.749,18
Tesoro dello Stato — conto corrente fruttifero	»	16.494.453,64
Idem — conto corrente infruttifero	»	9.148.668,35
Titoli di Stato		
redimibile 3.50 per cento	»	125.642.883,04
rendita 3,50 per cento	»	182.466,20
obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento	»	4.150.000 —
Cassa depositi e prestiti — mutui a enti diversi	»	78.449.736,57
Istituto nazionale orfani impiegati — mutui	»	414.031,31
Mobili	»	1 —
Interessi rimasti da riscuotere:		
sui titoli del prestito redimibile 3,50 per cento	»	2.498.956,25
sulla rendita 3,50 per cento	»	3.788,75
sulle obbligazioni del debito redimibile 4,75 per cento	»	49.281,25
sui mutui a enti diversi	»	5.015.352,73
Debitori diversi	»	49.794,90
Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	1.085.262,26
Contributi rimasti da riscuotere	»	85.914,25
	L.	244.667.339,68

PASSIVO.

Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale rimasti da rimborsare	L.	8.617.542,35
Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	3.834.594,71
Assegnatari		
per rate di assegno rimaste da pagare	»	1.111.426,04
per assegni Cassa sovvenzioni	»	432.882,51
Creditori:		
per rate borse di studio rimaste da pagare	»	61.650 —
per rette e spese accessorie rimaste da pagare	»	57.936,95
per concorsi di assistenza sanitaria	»	54.006 —
Diversi — spese d'amministrazione impegnate	»	111.449,95
Creditori diversi	»	4.372.844,16
Patrimonio — attivo netto	»	226.013.007,01
	L.	244.667.339,68

Il Direttore Capo della ragioneria: PETTINARI. Il Direttore Generale: BONANNI.

(4531)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Naro-Ciccobriglio » (Agrigento).

Con R. decreto 13 giugno 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1935-XIII al registro 21, foglio 201, è stato modificato il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Naro-Ciccobriglio » (Agrigento).

(4565)

Aggregazione del Consorzio irriguo del Tusciano al Consorzio di bonifica in destra del Sele.

Con R. decreto 12 settembre 1935 è stato soppresso il Consorzio di irrigazione con le acque del fiume Tusciano, in provincia di Salerno, e il relativo territorio è stato aggregato al Consorzio di bonifica in destra del Sele.

(4566)

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Arcevia, in provincia di Ancona, con decreto in data 27 ottobre 1935-XIII, sono state estese al territorio del suddetto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1933, n. 1700.

(4562)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale San Francesco-Vicari (Palermo).

Con R. decreto 9 agosto 1935, n. 7322, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo al registro 24, foglio 122, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale San Francesco-Vicari (Palermo).

(4564)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 settembre 1935-XIII il signor dott. Talamanca Ernesto fu Francesco, notaio residente ed esercente in Terni, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(4567)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 ottobre 1935-XIV. - N. 229

S. U. A. (Dollaro)	12,33	Polonia (Zloty)	232,50
Inghilterra (Sterlina)	60,65	Spagna (Peseta)	168,57
Francia (Franco)	81,25	Svezia (Corona)	3,0793
Svizzera (Franco)	400,75	Rendita 3,50 % (1906)	69 —
Argentina (Peso carta)	3,35	Id. 3,50 % (1902)	67,75
Belgio (Belga	2,075	Id. 3,50 % lordo	49,20
Canadà (Dollaro)	12,17	Prest. Redim. 3,50% - 1934	66,225
Cecoslovacchia (Corona)	51,15	Obbl. Venezie 3,50 %	77,925
Danimarca (Corona)	2,705	Buoni nov. 5 % scad. 1940	94,475
Germania (Reichsmark)	4,9456	Id. id. 5 % - Id. 1941	94,475
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	84,875
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	84,775
Olanda (Fiorino)	8,3472		

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per la costruzione e messa in esercizio di un battello per la pesca ed il trasporto del novellame.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che approva il testo unico delle leggi sulla pesca;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare la raccolta ed il trasporto del novellame per il rifornimento delle valli salse da pesca;

Decreta:

Art. 1. — È aperto il concorso ad un premio in denaro da conferirsi alla impresa di pesca, che faccia costruire in cantieri nazionali, e metta in esercizio il migliore battello per la pesca e per il trasporto del novellame, munito di motore di fabbricazione nazionale.

Art. 2. — L'ammontare del premio sarà commisurato al 20 % dell'importo effettivo del costo della costruzione del battello, compreso in tale importo il prezzo del motore, esclusi invece gli attrezzi di pesca, e gli arredi ed accessori di bordo.

Art. 3. — Le imprese che intendano partecipare al concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca) non più tardi del 1° gennaio 1936-XIV regolare domanda su carta da bollo da L. 6.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in duplice copia:

a) disegni costruttivi: piano di costruzione (scala 1:25) sezione maestra (scala 1:20) spaccato longitudinale, con piano di coperta ed eventualmente piano di stiva (scala 1:25), avvertendo che dal disegno dovranno risultare gli apprestamenti per la conservazione del novellame, e dei depositi per il combustibile con la relativa capienza, esponenti di carico all'altezza metacentrica del battello scarico ed in completo carico;

b) preventivo della spesa;

c) relazione illustrativa, dalla quale dovrà fra l'altro risultare l'impiego dei mezzi per la cattura e la conservazione del novellame, il tipo e la potenza dell'apparato motore.

Art. 4. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Essa avrà facoltà di raccogliere ogni ulteriore informazione e di compiere ogni ulteriore accertamento che riterrà opportuno, nonchè di richiedere modifiche e varianti ai progetti dei nuovi battelli.

A parità di altre condizioni, avrà titolo di preferenza l'impresa che risulti aver svolta in precedenza una maggiore e più proficua attività in materia di raccolta del novellame.

Art. 5. — L'impresa vincitrice dovrà portare a compimento la costruzione del battello non oltre nove mesi dalla data con la quale abbia ricevuto dal Ministero comunicazione del conferimento del premio.

La vigilanza sulla costruzione del battello è affidata al Registro italiano navale ed aeronautico.

Le varianti ai progetti, che gli interessati ritenessero di adottare in corso d'opera, dovranno ottenere il preventivo benestare del Ministero.

La Commissione giudicatrice del concorso procederà collegialmente, o delegando uno o più dei propri membri, ad una visita finale del battello, quando avrà iniziato l'esercizio della pesca con facoltà di sottoporlo alle prove che si riterranno opportune.

Per tale effetto gli interessati dovranno previamente far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una dichiarazione della competente Capitaneria di porto comprovante la messa in esercizio del battello.

Art. 6. — Il conferimento del premio ed il pagamento del medesimo avrà luogo in base a favorevole relazione della Commissione giudicatrice, o dei suoi delegati, dopo la visita finale di cui all'articolo precedente. Dalla relazione della Commissione giudicatrice, o dei suoi delegati, dovrà in modo esplicito risultare.

a) che il battello corrisponda al progetto ed alle eventuali modifiche e varianti richieste a norma dell'art. 4 od accettate a norma dell'art. 5;

b) quale è l'ammontare del premio, sulla base dei documenti di spesa presentati dagli interessati in occasione della visita finale, e delle indagini ed accertamenti che la Commissione od i suoi delegati avranno ritenuto opportuno di compiere.

In nessun caso l'importo del premio potrà superare la percentuale di cui all'art. 2 sul preventivo presentato a termine dell'art. 3 e sulla maggiore spesa eventualmente dipendente dalle modifiche e varianti richieste ed accettate come sopra.

In caso di contestazione sia sulla rispondenza di ciascun battello al progetto ed alle modifiche e varianti, sia sull'ammontare del premio decide inappellabilmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7. — La spesa per il pagamento del premio, che presumibilmente ascende a L. 50.000, sarà imputata al capitolo « Spesa straordinaria per gli scopi di cui all'art. 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 » del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio 1936-37.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 settembre 1935 - Anno XIII

(4575) *Il Ministro*: ROSSONI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria degli ex telefonici vincitori dei concorsi a posti di impiegato ausiliario.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 29 gennaio 1935 registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1935, col quale vennero banditi concorsi per complessivi 600 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale del 12 marzo 1935 registrato alla Corte dei conti 22 marzo 1935, col quale venne stabilito di nominare una Commissione esaminatrice unica;

Visto il decreto Ministeriale del 10 maggio 1935, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1935, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice suddetta;

Visti e riconosciuti regolari gli uniti verbali e le annesse graduatorie, compilati dalla Commissione esaminatrice per i candidati ammessi ai concorsi speciali fra ex impiegati telefonici di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del bando e partecipanti ai concorsi nn. 13, 35, 49 e 50 indicati nell'allegato n. 1 al bando medesimo;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati riusciti vincitori dei concorsi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del bando citato nelle premesse distinti coi nn. 13, 35, 49 e 50 nell'allegato 1 al bando medesimo:

Numero di graduatoria	Cognome e Nome	Paternità	Votazione	Residenze per le quali il candidato ha concorso in ordine di preferenza
	Milano — Concorso n. 13			
1	Pinotti Angelo	Erminio	8.50	Milano
	Roma — Concorso n. 35			
1	Visibelli Alberto	Adriano	7 —	Roma
	Palermo — Concorso n. 49			
1	Pandolfini Angelo	Salvatore	6 —	Palermo
	Trapani — Concorso n. 50			
1	Barraco Paolo	Giuseppe	7.50	Trapani

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

(4576) *Il Ministro*: BENNI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.